

Legge regionale 09 settembre 1997 , n. 32 - TESTO VIGENTE dal 06/11/2014

Modifica dell'assetto del dipartimento dei servizi sociali di cui alla legge regionale 1 marzo 1988, n. 7 e altre norme in materia di sanità ed assistenza.

Art. 20

(Modifiche dell'articolo 9 della legge regionale 59/1981)

1. La rubrica dell'articolo 9 della legge regionale 2 settembre 1981, n. 59 è sostituita dalla seguente:

<< Chiusura annuale delle farmacie >>

2. Il primo comma dell'articolo 9 della legge regionale 59/1981 è sostituito dal seguente:

<<Le farmacie devono osservare una chiusura annuale per un periodo che va da tre a quattro settimane, da fruire anche in più soluzioni settimanali >>.

3. Il secondo comma dell'articolo 9 della legge regionale 59/1981 è sostituito dal seguente:

<<Le farmacie rurali od uniche nel Comune possono ridurre la chiusura annuale obbligatoria ad una settimana >>.

4. Il terzo comma dell'articolo 9 della legge regionale 59/1981 è sostituito dal seguente:

<<Il dispensario farmaceutico rimane chiuso nel periodo di chiusura annuale della rispettiva farmacia >>.